

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 15/12/2025

FATTO

Con ricorso in data 22.8.025, la società ricorrente ha dedotto: i) che in data 23.01.2024 la resistente ha proceduto alla revoca degli affidamenti concessi, intimando contestualmente il pagamento immediato degli importi insoluti; ii) che successivamente le è stata preannunciata l'imminente segnalazione della posizione debitoria a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; iii) che in data 06.11.2024 l'intermediario le ha comunicato formalmente il recesso dal contratto di conto corrente fissando il termine per la chiusura del rapporto; iv) che con successiva comunicazione, l'intermediario l'ha informata di aver conferito mandato a una società per la gestione e il recupero stragiudiziale dei crediti vantati nei suoi confronti; v) che in data 19.11.2024 ha manifestato la propria disponibilità a individuare una soluzione transattiva della vicenda; vi) che, successivamente al recesso, è stato fatto a suo favore un bonifico di euro 2.185,33 con valuta 14.07.2025, con l'impiego delle coordinate del conto corrente ormai chiuso; vii) che nonostante fossero trascorsi quasi 10 giorni dall'accredito della somma sul conto chiuso, la resistente non aveva fornito alcun avviso circa la giacenza di tale importo, né aveva proceduto alla restituzione automatica del bonifico all'ordinante; viii) che dopo interlocuzioni telefoniche con la resistente, in data 30.07.2025 ha inviato una PEC di messa in mora; ix) che in data 19.8.025 la banca le ha comunicato di aver trattenuto l'importo a compensazione del proprio credito, unitamente all'importo di un secondo bonifico effettuato dalla medesima società terza in data 15.08.2025, per euro 6.770,31, x) che l'intermediario ha violato il diritto di proprietà del cliente e che la sua condotta configura potenzialmente il reato di appropriazione indebita.

Ha chiesto perciò che venga accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario, la condanna allo storno delle operazioni di accredito, la restituzione della somma di euro 8.955,64 alla società mittente originaria dei bonifici, la condanna all'invio, sia alla ricorrente che alla società terza, di conferma scritta dell'avvenuta restituzione delle somme, la condanna al risarcimento danni quantificabili in via equitativa in non meno di euro 5.000,00 (per il grave pregiudizio reputazionale, l'impossibilità di incassare le somme legittimamente dovute, la perdita di tempo e risorse per la gestione della controversia, lo stress e il disagio causato dal comportamento vessatorio della banca, gli oneri e le spese sostenute per la risoluzione della controversia), l'ordine all'intermediario di astenersi per il futuro dal trattenere somme provenienti da terzi sul conto oggetto di recesso, e ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente e del terzo danneggiato.

L'intermediario, dal canto suo, ha dedotto che la ricorrente era titolare di un'apertura di credito per l'importo di euro 20.000,00, di un finanziamento chirografario di originari euro 30.000,00 e di un finanziamento chirografario di originari euro 60.000,00; che la revoca dell'affidamento, in data 23.1.2024 e 23.9.2024, è discesa da irregolarità negli adempimenti e dal passaggio a sofferenza; che le somme sono state effettivamente incamerate a titolo di compensazione. Ha eccepito l'incompetenza per materia dell'ABF tenuto conto che, tra le altre cose, viene sollevata un'eccezione afferente a un reato; nel merito, che la compensazione legale opera automaticamente e non prevede alcuna autorizzazione o consenso ma solo una pronta comunicazione scritta al cliente, circostanza, quest'ultima, che si è verificata con la trasmissione delle lettere del 18-19/8/2025 ricevute dalla società ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Dev'essere innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario sul rilievo che la ricorrente ha lamentato una appropriazione indebita di somme. Infatti, nella controversia non vengono in gioco profili di rilievo penale: la controversia verte sulla legittimità o meno, dal punto di vista civilistico, dell'operato della banca che ha operato la compensazione e tale questione rientra pienamente nella competenza dell'Arbitro ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni ABF, Sez. I, par. 4. ("All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari").

Nel merito, si deve concludere nel senso che l'intermediario abbia legittimamente operato la compensazione, in applicazione delle norme del codice civile e degli orientamenti della giurisprudenza, anche di questo Arbitro.

La revoca dell'apertura di credito in conto corrente è del 23.1.2024; il 23.9.2024 la comunicazione di revoca degli affidamenti in essere viene ripetuta; il 6.11.2024 l'intermediario ha receduto dal rapporto di conto corrente, dando termine per la chiusura alla data di ricezione della comunicazione; i bonifici sono intervenuti nel mese di luglio e nel mese di agosto 2025, e nel mese di agosto 2025 la banca ha comunicato l'intervenuta compensazione.

L'art. 1853 c.c. prevede la possibilità di una compensazione reciproca dei saldi attivi e passivi di più rapporti o conti, salvo patto contrario.

Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 2420 del 17 marzo 2016, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, affinché operi la compensazione prevista dall'art. 1853 c.c., non occorre che il conto corrente bancario di cui si tratta sia stato chiuso. Tale principio di diritto è stato poi ulteriormente coordinato con quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., 23 gennaio 2020, n. 1445), secondo cui: «È sufficiente il dissenso del cliente della banca alla compensazione, per far sì che la compensazione stessa non avvenga in modo automatico come previsto in generale dalla norma. Infatti, la disposizione di cui all'art. 1853 c.c. (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente. Alla luce di ciò, ove risulti la volontà negativa in ordine ad una eventuale compensazione dei crediti, l'automatismo descritto dalla norma non può trovare attuazione» (Coll. Coordinamento, decisione n. 2438 del 01 febbraio 2021).

Il dissenso, tuttavia, richiede che ci sia una pattuizione tra le parti, volta ad escludere la compensazione, o comunque una comunicazione anteriore al manifestarsi delle condizioni per la compensazione, non essendo sufficiente, nella specie, la mera comunicazione, intervenuta a compensazione avvenuta, con la quale la ricorrente ha segnalato all'intermediario che, "in qualità di legittimo destinatario del bonifico", "non intende accettare l'accredito sul conto corrente".

Per il resto, sussistendo la reciprocità dei crediti, sono integrati i presupposti per la compensazione.

Quanto all'obbligo dell'intermediario, in forza del canone generale di buona fede e correttezza, di dare comunicazione, anche successiva rispetto al compimento dell'operazione, della intervenuta compensazione, la comunicazione è intervenuta il 18.8.2025 e il 19.8.2025 a fronte di bonifici disposti il 14.07.25 e il 15.8.2025: sebbene l'intermediario non si sia contraddistinto per particolare celerità, l'obbligo deve ritenersi assolto e non sussistono i presupposti per una sua responsabilità risarcitoria. Tuttavia, nel quadro della più generale competenza dell'Arbitro di assicurare la correttezza dei rapporti con la clientela, deve invitarsi l'intermediario, per il futuro, a fornire informazioni più tempestive circa la sorte delle somme che pervengano su conti correnti chiusi e, qualora, come avvenuto nella specie, intervengano proposte di sistemazione bonaria, a dare ad esse più puntuale riscontro.

Neppure le altre domande della ricorrente possono essere accolte. Non l'ordine all'intermediario di astenersi per il futuro dal trattenere somme provenienti da terzi sul conto oggetto di recesso, perché provvedimento a carattere inibitorio che esula dalla competenza dell'Arbitro; né "ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente e del terzo danneggiato", per la genericità del petitum.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE